



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **15 febbraio 2024**, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CACCIAPAGLIA MARIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

è presente la parte personalmente;

Per la parte resistente compare l'avvocato ELENA ZANNI in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **744/2023** promossa da:
CANZIO GIUSEPPE VISENTIN rappresentato e difeso dall'avv.
CACCIAPAGLIA MARIA

RICORRENTE

contro

INPS rappresentato e difeso dall'avv. **NASSO MARIATERESA**

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso CANZIO GIUSEPPE VISENTIN domandava:

“1. in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti in questa sede impugnati; 2. nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza dei seguenti provvedimenti: - “Comunicazione di Riliquidazione Pensione n. 170 6600 06701423 Cat. VOCUM, decorrenza dal 1° agosto 2021 codice fiscale VSNCZG57D23G220Z”, notificato in data 24.02.2023; - “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. Visentin Canzio Giuseppe cat. VOCUM n. 06701423 pratica N. 17657151”, notificato in data 05.04.2023; e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto dell’INPS a ripetere la somma di € 21.585,95; 3. Sempre nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Canzio Visentin a percepire interamente il trattamento pensionistico come previsto dall’art. 14 del D.L. 28.01.2019, con decorrenza 01.08.2021, detratta la somma effettivamente percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente di € 4.575,00; 4. Ancora nel merito, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Visentin al ripristino della normale erogazione del trattamento pensionistico ed al versamento di tutti i ratei non percepiti dal mese di marzo 2023 alla data odierna”.

INPS resisteva al ricorso.

Avente la controversia esclusiva portata interpretativa, la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il caso è alquanto semplice in fatto.

Come riporta il ricorrente:

“Il Sig. Canzio Giuseppe Visentin è titolare di pensione anticipata c.d. “quota 100” cat. VOCUM n. 06701423, con decorrenza dal 01.08.2021; 2. In data 24.02.2023 il Sig. Visentin riceveva, a mezzo posta, la “Comunicazione di Riliquidazione Pensione n. 170 6600 06701423 Cat. VOCUM, decorrenza dal 1° agosto 2021 codice fiscale VSNCZG57D234G2207”, (All. 1) nella quale veniva comunicato: “che la pensione

numero 06701423 categoria Vocum a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il ricalcolo comprende la: incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. [...]. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2023, un debito a suo carico di € 25.000,76.” 3. Successivamente, in data 05.04.2023 il Sig. Visentin riceveva, a mezzo posta, l'Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. Visentin Canzio Giuseppe Cat. VOCUM n. 06701423” (All. 2), mediante il quale veniva intimato al ricorrente il versamento all'INPS quale ente creditore di € 21.485,95 a titolo di “indebiti da prestazione”...Il Sig. Visentin, infatti, era stato assunto in data 23.09.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time dalla società S.P.A.L. S.R.L. (All. 3); 6. Tale contratto, con scadenza 30.06.2023, prevedeva l'applicazione del trattamento economico e retributivo previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza del CCNL, settore impianti sportivi e palestre, riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa effettivamente prestata e prevedeva un salario lordo mensile di € 307,70, con l'aggiunta di un ulteriore elemento retributivo mensile onnicomprensivo variabile, finalizzata al solo raggiungimento del netto mensile concordato forfettariamente e pari ad € 350,00; 7. il ricorrente procedeva, tuttavia, a rassegnare le dimissioni volontarie in data 16.02.2023, non appena veniva a conoscenza del divieto di essere assunto con contratto di lavoro subordinato, recedendo così unilateralmente dal contratto di lavoro con la S.P.A.L. S.R.L. (All. 4); 8. All'esito del rapporto di lavoro intrattenuto con la società, dal 23.09.2022 al 16.02.2023, il ricorrente risulta aver percepito la complessiva somma di € 4.575 (All. 5), ed in particolare € 3.138,00 nell'anno 2022, ed € 1.437,00 nell'anno 2023”.

Dunque il ricorrente avendo acceduto alla pensione con quota cento, cumulava alla stessa un reddito di lavoro di € 3.138,00 nell'anno 2022, ed € 1.437,00 nell'anno 2023.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019), “3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla

pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022, la cui motivazione, per completezza, merita di essere in questa sede riportata.

7.– Nel merito, la questione non è fondata.

7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.

Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.

Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss’anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell’epoca, tali da imporre una

disciplina diversificata del cumulo.

7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.

Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»).

In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata.

La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro.

L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.

7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché

subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).

Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.

7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il differenziale trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).

7.5.– La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha

raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l’obiettivo occupazionale.

Anche in questa prospettiva, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.

Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.

Tale decisum lascia invero angusti spazi interpretativi.

L’unica conseguenza possibile dell’avere lavorato in godimento della pensione con quota 100 è quella della perdita del diritto alla pensione per il periodo corrispondente.

Non sono evidentemente possibili altre soluzioni (pur apparentemente fornite da parte della giurisprudenza di merito), poiché non previste dalla legge e di difficile prospettazione teorica (scomputare dalla pensione i redditi percepiti: perché ? sulla base di quale principio ? che c’entra INPS con il rapporto di lavoro tra il pensionato ed il datore di lavoro ? perché il pensionato dovrebbe restituire una somma pari a quella guadagnata), posto che la non cumulabilità significa che se si prende la pensione non si può lavorare e che se si lavora non si prende la pensione (come è evidente nella

motivazione della Consulta: se lo scopo della pensione anticipata era favorire il ricambio generazionale, non si vede come questo possa essere garantito permettendo la coesistenza di pensione e lavoro dipendente, ma litandosi a rimborsare ad INPS una somma pari ai redditi di quest'ultimo).

Attesa la novità della questione le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) spese compensate.

Ravenna, 15 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Dario Bernardi